



Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO II - ORDINAMENTO

N. 333.A/ 9807.B.6

Roma, 1 marzo 2004

CIRCOLARE

OGGETTO: D.P.R. 348 del 19.11.2003 - art. 2. Assegno di funzione.

Come noto l'art. 2 del D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha introdotto innovative disposizioni in tema di assegno di funzione, ampliando la sfera dei destinatari e rivalutando i relativi importi.

La materia è stata dettagliatamente illustrata, per la parte economica, con la circolare telegrafica n. 333-G/C.D.I/n.22/04 datata 20 gennaio 2004.

Per quanto riguarda gli aspetti meramente ordinamentali, al fine di fornire un univoco orientamento nella trattazione delle pratiche, si precisa che ai fini della corresponsione dell'assegno di funzione dovrà essere considerato, per il compimento della prescritta anzianità, il servizio comunque prestato **senza demerito** nelle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e nelle Forze Armate.

I periodi di servizio prestati nelle Forze Armate, utili ai fini in questione, dovranno essere considerati secondo un'accezione ampia del termine, comprendendo ogni tipologia di rapporto d'impiego previsto dall'ordinamento militare, ivi compreso quello di "ufficiale di complemento", di leva e di volontario in ferma breve.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, ai fini della valutazione del servizio prestato "senza demerito", occorrerà verificare se il personale interessato, nel biennio precedente sia stato destinatario di provvedimenti amministrativi che, ai sensi della vigente normativa, abbiano inciso sull'anzianità di servizio, interrompendola, nonché verificare i giudizi complessivi e le eventuali sanzioni disciplinari.

Al riguardo si sottolinea che l'attribuzione di un giudizio complessivo inferiore a "buono" nonché la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, determinano

l'esclusione di detto periodo dal computo dell'anzianità necessaria per l'erogazione dell'emolumento.

Alla luce dei nuovi criteri dovrà anche essere riconsiderata la posizione di tutti coloro che alla data del 1.1.2003 avevano maturato 17 o 29 anni di servizio.

Nel primo caso andrà valutato il servizio prestato nel biennio precedente il 1° gennaio 2003, procedendo, ove sussistano i presupposti, all'attribuzione dell'assegno funzionale con decorrenza comunque non antecedente alla predetta data, a prescindere da quella di effettiva maturazione dell'anzianità.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

Il Direttore Centrale
Firmato Calvo

PC/lb